CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 42

Adozione e finalità delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)

Adozione e finalita' delle azioni positive

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2) Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita', nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparita' nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita';

f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.

Versione in vigore dal 15 giugno 2006, non più in vigore dal 20 febbraio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna

Estremi	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Libro	III — Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici
Titolo	I — Pari opportunità nel lavoro
Capo	IV — Promozione delle pari opportunità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna/art-42-adozione-e-finalita-delle-azioni-positive-legge-10-aprile-1991-n-125/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it